

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_5/2007 /viz

Decisione dell'8 marzo 2007
Il Corte di diritto civile

Composizione
giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.

Parti
A. _____,
ricorrente,

contro

Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi,
via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano,
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano.

Oggetto
realizzazione,

ricorso in materia civile [LTF] contro la decisione emanata il 15 gennaio 2007 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che lo Stato del Cantone Ticino ha avviato una procedura esecutiva nei confronti dell'avv. dr.
A. _____;
che con decisione 15 gennaio 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso interposto dalla debitrice contro la
comunicazione della domanda di realizzazione;
che giusta l'autorità di vigilanza le critiche sollevate dall'escussa sono già state proposte e respinte in
uno stadio precedente della procedura esecutiva e le relative decisioni cantonali confermate dal
Tribunale federale;
che con ricorso 5 febbraio 2007 A. _____ ha postulato, previa concessione dell'effetto
sospensivo, l'annullamento della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti;
che con decreto 12 febbraio 2007 il presidente della corte adita ha respinto per carenza di possibilità
di esito favorevole del rimedio sia la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata nel
ricorso, sia l'istanza di effetto sospensivo;
che il 27 febbraio 2007 è stata respinta una domanda di riconsiderazione di tale decisione;
che giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore;
che un ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 segg. LTF deve contenere, oltre alle conclusioni,
una motivazione con cui viene spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art.
42 cpv. 1 e 2 e art. 95 seg. LTF) e che in assenza di una siffatta motivazione non è possibile entrare
nel merito del ricorso (108 cpv. 1 lett. b OG);
che in altre parole - come già previsto nel diritto previgente all'art. 55 cpv. 1 lett. c OG (Messaggio
del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001
pag. 3764 segg., pag. 3852 seg.) - il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza
impugnata, indicare le norme violate (Messaggio, FF 2001 pag. 3794) e in che consiste la violazione
(DTF 116 II 745 consid. 3 pag. 749);
che anche la violazione di diritti fondamentali dev'essere sollevata e motivata (106 cpv. 2 LTF);
che in altri termini nell'atto di ricorso - come già previsto dal previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG
(Messaggio, FF 2001 pag. 3852 seg.) - devono essere esposti in modo chiaro e dettagliato, con
riferimento ai considerandi della decisione impugnata, i diritti costituzionali ritenuti violati dalla
decisione cantonale e precisato in cosa consista la violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261

seg.);

che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - risulta inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF;

che il rimedio appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF e non contiene una motivazione sufficiente che permette di entrare nel merito del ricorso (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che la ricorrente soccombente sopporta le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), il cui ammontare tiene conto della condotta processuale (art. 65 cpv. 2 LTF);

che nei casi previsti dall'art. 108 cpv. 1 LTF è competente il presidente della Corte e si applica la procedura semplificata;

Per questi motivi,

il Presidente della II Corte di diritto civile decide:

1.

Non si entra nel merito del ricorso.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 marzo 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: